



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Manuale

**della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
(SEFRI) sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le
costruzioni universitarie
del 1° febbraio 2023**

Contenuto

1	Aspetti generali	3
1.1	Introduzione.....	3
1.2	Basi legali pertinenti	3
1.3	Definizioni	3
1.3.1	Sussidi per gli investimenti edili.....	3
1.3.2	Sussidi per le spese locative	3
2	Principi	3
2.1	Doppio finanziamento.....	3
2.2	Formazione continua	4
2.3	Prestazioni a favore di terzi	4
2.4	Sviluppo sostenibile.....	4
2.5	Economicità	4
2.6	Posteggi.....	4
2.7	Superficie esterna sistemata secondo l'articolo 16 OSCU.....	5
2.8	Supplementi per l'arredo (CCC 9) secondo l'articolo 15 capoverso 1 OSCU.....	5
3	Sussidi per gli investimenti edili	5
3.1	Ordine di priorità	5
3.2	Procedura di presentazione della domanda.....	5
3.2.1	Domanda preliminare (fase SIA 21)	5
3.2.2	Scelta del mandatario (fase SIA 22).....	5
3.2.3	Progetto di massima (fase SIA 31).....	6
3.2.4	Progetto definitivo (fase SIA 32).....	6
3.2.5	Modifica di progetto (fase SIA 51)	6
3.2.6	Pagamenti parziali (fase SIA 52).....	7
3.2.7	Liquidazione finale (fase SIA 53).....	7
3.2.8	Esercizio (fase SIA 61)	7
4	Sussidi per le spese locative	7
4.1	Requisiti	7
4.2	Procedura	7
4.2.1	Domanda	7
4.2.2	Conteggio	8
5	Allegati	9
Allegato 1	Procedura di assegnazione dei sussidi per gli investimenti edili	9
Allegato 2	Modifica edilizia e mantenimento (art. 10 OSCU).....	10

1 Aspetti generali

1.1 Introduzione

Questo manuale precisa le disposizioni della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), dell'ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e dell'ordinanza del 23 novembre 2016 sui sussidi per le costruzioni universitarie (OSCU).

1.2 Basi legali pertinenti

- Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20)
- Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU, RS 414.201)
- Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU, RS 414.201.1)
- Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010)
- Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1)
- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
- Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR, RS 172.216.1)
- Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
- Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0)
- Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, RS 613.2)
- Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC, RS 613.21)
- Legge del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF, RS 614.0)
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1)

1.3 Definizioni

1.3.1 Sussidi per gli investimenti edili

Ai sensi della LPSU, per investimenti edili si intendono le spese sostenute dagli enti che hanno diritto ai sussidi per gli edifici delle università e delle scuole universitarie professionali, sempre che tali spese servano per assolvere i compiti definiti negli articoli 54 segg. LPSU.

1.3.2 Sussidi per le spese locative

Ai sensi della LPSU, per spese locative si intendono le spese sostenute dagli enti che hanno diritto ai sussidi per le superfici locate, sempre che tali spese servano per assolvere i compiti definiti negli articoli 54 segg. LPSU.

2 Principi

2.1 Doppio finanziamento

Secondo un principio assodato della prassi federale in materia di sussidi, per un progetto indivisibile o per una parte specifica di un investimento non è possibile rivendicare risorse provenienti da diverse fonti di sovvenzionamento, dirette o indirette, della Confederazione. Se un investimento o una parte di esso è sovvenzionabile sulla base di più leggi, il sussidio è versato dall'ufficio federale competente per la parte preponderante del progetto. Se l'ente che ha diritto ai sussidi chiede diverse sovvenzioni per lo stesso edificio è tenuto a comunicarlo a tutti gli uffici coinvolti.

Di conseguenza, conformemente alla LPSU, non possono essere accordati sussidi sotto forma di prestazioni complementari nei casi in cui i contributi versati da altre istanze di sussidio fossero inferiori all'importo massimo che potrebbe essere versato in virtù della LPSU.

Per il calcolo della sovvenzione vengono dedotti i seguenti apporti al capitale proprio: tutte le spese per cui la Confederazione o un'istituzione da essa finanziata (p. es. Fondo nazionale) ha versato sussidi.

2.2 Formazione continua

La formazione continua non dà diritto ai sussidi.

Se si svolge durante il normale orario di lavoro d'ufficio la parte corrispondente viene dedotta dalle spese che danno diritto ai sussidi. Le formazioni continue che si svolgono di sera e nel fine settimana non comportano riduzioni dei sussidi.

Gli enti che hanno diritto ai sussidi rendono nota la percentuale della formazione continua. Le indicazioni fornite devono essere plausibili e verificabili.

2.3 Prestazioni a favore di terzi

Le prestazioni a favore di terzi non danno diritto ai sussidi.

Gli enti che hanno diritto ai sussidi rendono nota la percentuale delle prestazioni a favore di terzi, che viene dedotta dalle spese che danno diritto ai sussidi. Le indicazioni fornite devono essere plausibili e verificabili.

2.4 Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è un mandato costituzionale basato sugli articoli 2 e 73 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999¹.

Una valutazione della sostenibilità dei progetti va fornita per le differenti fasi della procedura.

In particolare bisognerà rispondere alle seguenti domande:

- Con quali strumenti / metodi² viene valutata la sostenibilità del progetto?
- Quali misure vengono adottate per raggiungere gli obiettivi prefissati?

Per rispondere a queste domande non ci sono prescrizioni di forma, il documento non dovrebbe però superare 2 pagine in formato A4.

2.5 Economicità

Secondo gli articoli 1 e 7 LSu³ possono essere sovvenzionate soltanto le spese indispensabili per la realizzazione del progetto d'investimento (principio di economicità).

Nel caso degli oggetti di locazione il vantaggio economico rispetto a un eventuale investimento deve essere giustificato su richiesta.

2.6 Posteggi

Per i posteggi esterni e in autorimesse secondo l'articolo 6 capoverso 2 OSCU vale quanto segue:

I posteggi per disabili richiesti dalle autorità competenti e realizzati secondo la norma SIA 500 sono sussidiabili.

Il bisogno di posteggi per veicoli di servizio deve essere giustificato in modo plausibile e verificabile.

È sussidiabile unicamente la superficie del posteggio senza l'area di manovra. I valori di superficie sono definiti all'articolo 16 OSCU.

¹ RS 101

² Nella sua Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 (SSS 2030), il Consiglio federale illustra quali ambiti tematici prioritari intende fissare nei prossimi dieci anni ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. La pubblicazione «Guide des outils d'évaluation de projet selon le développement durable Office fédéral du développement territorial (ARE), (2004)» fornisce indicazioni utili alla scelta di strumenti adatti (disponibile in francese e tedesco).

³ RS 616.1

2.7 Superficie esterna sistemata secondo l'articolo 16 OSCU

La superficie esterna sistemata è definita all'articolo 4 OSCU, mentre i valori di superficie sono definiti all'articolo 16 OSCU.

Le superfici calpestabili dei tetti vegetalizzati e le terrazze sono sussidiabili come superfici esterne sistemate.

2.8 Supplementi per l'arredo (CCC 9) secondo l'articolo 15 capoverso 1 OSCU

I supplementi per l'arredo (CCC 9) sono validi solo se tutto l'arredo viene acquistato nuovo. Se viene riutilizzato l'arredo esistente il supplemento viene ridotto in proporzione.

3 Sussidi per gli investimenti edili

3.1 Ordine di priorità

Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto nel limite dei crediti disponibili. Pertanto, l'articolo 13 LSU prevede l'istituzione di un ordine di priorità nel caso in cui le domande presentate o prevedibili superino i fondi a disposizione dell'autorità preposta ai sussidi. L'ordine di priorità ha lo scopo di garantire l'armonizzazione con il preventivo e il piano finanziario della Confederazione, di evitare un accumulo di domande inevase e di ridurre quelle in sospeso.

L'ordine di priorità indica l'aliquota di sussidio impiegata nel periodo di sussidio in corso, le domande considerate prioritarie e i progetti di costruzione che verranno probabilmente sovvenzionati nell'ambito dei fondi disponibili per il periodo di contribuzione corrente.

Il DEFR emana l'ordine di priorità con il piano di ripartizione definitivo, previa consultazione degli enti responsabili delle scuole universitarie, e la SEFRI informa questi ultimi.

3.2 Procedura di presentazione della domanda

La procedura di presentazione della domanda è articolata secondo le fasi di pianificazione definite nel regolamento SIA 112.

Ogni fase si conclude con una comunicazione scritta da parte della SEFRI. La documentazione per la fase successiva deve essere inoltrata solo dopo questa comunicazione.

Per i progetti il cui preventivo è inferiore a dieci milioni di franchi la domanda di sovvenzione può essere inoltrata direttamente nella fase di progetto (fase SIA 32).

3.2.1 Domanda preliminare (fase SIA 21)

La domanda preliminare, presentata se i costi complessivi di un progetto raggiungono o superano i dieci milioni di franchi, serve a informare tempestivamente la SEFRI sul progetto di costruzione previsto. La domanda preliminare non è considerata una domanda di sussidio.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e devono essere debitamente compilati e inviati in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase domanda preliminare)
- 02 lista dei documenti (fase domanda preliminare), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici totali secondo la categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)

La fase «Domanda preliminare» si conclude con un parere della SEFRI.

3.2.2 Scelta del mandatario (fase SIA 22)

Se viene organizzato un concorso di architettura il programma del concorso, il programma degli spazi e il regolamento del concorso devono essere approvati dalla SEFRI prima della pubblicazione del bando di concorso o dell'avviso di gara per la scelta dell'impresa generale. Analogamente i documenti per la scelta dei mandatarî, come ad esempio la procedura con dialogo, devono essere approvati dalla SEFRI. L'inoltro della procedura di scelta del mandatario non è considerato una domanda di sussidio.

La somma dei premi e degli acquisti della procedura di scelta del mandatario, come ad esempio concorso di architettura o procedura con dialogo, dà diritto a sovvenzioni, se un rappresentante della

SEFRI partecipa alla procedura in qualità di esperto senza diritto di voto. I documenti giustificativi del pagamento dei premi devono essere presentati alla SEFRI.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e devono essere debitamente compilati e inviati in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase di scelta del mandatario)
- 02 lista dei documenti (fase di scelta del mandatario), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici totali secondo categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)

Il progetto vincitore del concorso viene sottoposto all'Ufficio delle costruzioni universitarie (UCU) per consultazione. L'analisi dell'esperto incaricato dall'UCU viene trasmessa al richiedente in maniera digitale o nel corso di una riunione specifica.

3.2.3 Progetto di massima (fase SIA 31)

Se i costi complessivi superano i dieci milioni di franchi il richiedente deve presentare un progetto di massima, il progetto di massima viene sottoposto, dopo la valutazione da parte dell'UCU, alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie che dà il suo parere in merito.

L'inoltro del progetto di massima determina l'inizio della domanda ufficiale di sussidio.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e devono essere debitamente compilati e inviati in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase progetto di massima)
- 02 lista dei documenti (fase progetto di massima), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)
- 04 preventivo
- 05 superfici e volumi secondo la norma SIA 416

Se il luogo dove è previsto di realizzare il progetto di costruzione fa parte dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) dell'Ufficio federale della cultura, bisogna darne notifica nella domanda (<http://www.bak.admin.ch/isos/index.html?lang=it>).

Se si desidera un'indicazione non vincolante del sussidio federale approssimativo occorre richiederlo espressamente.

La fase «Progetto di massima» si conclude con un parere della SEFRI.

3.2.4 Progetto definitivo (fase SIA 32)

La documentazione fornita con il progetto definitivo funge da base per il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e del sussidio federale assegnato tramite decisione.

L'importo definitivo del sussidio federale è calcolato solo dopo l'esecuzione del progetto e la presentazione della liquidazione finale.

Se un progetto i cui costi sono inferiori a dieci milioni di franchi viene presentato senza progetto di massima, ciò costituisce una domanda di sussidio.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e devono essere debitamente compilati e inviati in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase progetto)
- 02 lista dei documenti (fase progetto), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)
- 04 preventivo
- 05 superfici e volumi secondo la norma SIA 416

La fase «Progetto definitivo» si conclude con la decisione di assegnazione della SEFRI.

3.2.5 Modifica di progetto (fase SIA 51)

Le modifiche di progetto necessitano l'approvazione scritta della SEFRI prima di essere attuate.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e devono essere debitamente compilati e inviati in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (modifica di progetto)
- 02 lista dei documenti, allegare i documenti richiesti
- 04 preventivo

La fase «Modifica di progetto» si conclude con un parere della SEFRI.

3.2.6 Pagamenti parziali (fase SIA 52)

Per il versamento dei pagamenti parziali occorre un'apposita domanda, che va presentata entro la fine di ottobre dell'anno in corso se si vuole ottenere il pagamento nello stesso anno.

Il seguente documento può essere scaricato all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e deve essere debitamente compilato e inviato in formato elettronico:

- 06 modulo per il pagamento parziale e la liquidazione degli investimenti edili

Un riassunto dei costi di costruzione attuali / estratto contabile, firmato, è da allegare.

La fase si conclude con un eventuale pagamento parziale.

3.2.7 Liquidazione finale (fase SIA 53)

Questa fase viene iniziata solo dopo l'inoltro da parte del richiedente del conteggio finale.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e devono essere debitamente compilati e inviati in formato elettronico:

- 02 lista dei documenti (fase conteggio finale), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)
- 06 modulo per il pagamento parziale e la liquidazione degli investimenti edili

La fase si conclude con il pagamento finale.

3.2.8 Esercizio (fase SIA 61)

Durante la fase di esercizio e la durata di destinazione fissata all'articolo 34 O-LPSU, ogni cambiamento dell'utilizzazione, la locazione a terzi o la vendita di immobili per i quali sono stati versati dei sussidi federali devono essere annunciati immediatamente per iscritto alla SEFRI.

4 Sussidi per le spese locative

4.1 Requisiti

Il sussidio federale viene versato non prima che sia stata presentata la domanda con tutta la documentazione del caso e che abbia inizio l'utilizzo per l'insegnamento e la ricerca; lo stesso vale per le relative superfici affittate a posteriori.

L'eventuale scioglimento del rapporto di locazione deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla SEFRI.

4.2 Procedura

La procedura si articola in due fasi: presentazione della domanda e conteggio delle spese locative.

La presentazione della domanda avviene una sola volta mentre il conteggio delle spese locative viene effettuato ogni anno.

4.2.1 Domanda

Per poter presentare la domanda occorre che vi sia un contratto di locazione firmato.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie e devono essere debitamente compilati e inviati in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda
- 02 lista dei documenti, allegare i documenti richiesti

- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)

4.2.2 Conteggio

Il conteggio deve essere inviato ogni anno al più tardi alla fine di giugno.

Per ogni scuola universitaria occorre inviare i seguenti documenti corredati da un elenco di tutti gli oggetti locativi (affitto annuo superiore a 300 000 franchi):

- 07 riassunto delle spese locative della scuola universitaria
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione) solo in caso di cambiamenti delle superfici affittate
- eventuali altri dati richiesti nella decisione d'assegnazione.

La SEFRI conteggia i sussidi per gli investimenti edili fino alla fine dell'anno in corso.

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Edilizia universitaria

Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna

Tel. +41 58 462 21 29

hochschulbauten@sbfi.admin.ch

5 Allegati

Allegato 1 Procedura di assegnazione dei sussidi per gli investimenti edili

Procedura di assegnazione dei sussidi per gli investimenti edili secondo la LPSU e fasi secondo la norma SIA 112

Fasi di progetto secondo la norma SIA 112	Richiedente	SEFRI	UCSU	Consiglio delle scuole universitarie
21 Definizione del progetto, studio di fattibilità	Domanda preliminare (DP) (progetti a partire da 10 mio)	Confirma di ricevuta della DP		
		Parere relativo alla DP		
22 Scelta dei mandati	Concorso	Confirma di ricevuta del dossier di concorso	Analisi risultato del concorso	
		Parere relativo al concorso		
31 Progetto di massima	Inoltro del progetto di massima (PM)	Confirma di ricevuta del PM e autorizzazione d'inizio della costruzione	Perizia	Risoluzione
		Parere relativo al PM		
32 Progetto definitivo	Inoltro del progetto definitivo (PD)	Confirma di ricevuta del PD e autorizzazione d'inizio della costruzione		
33 Procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione		Decisione di assegnazione		
41 Gara d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione	Notifica di modifica di progetto (MP)	Approvazione MP		
51 Progetto esecutivo				
52 Esecuzione	Domanda di acconto per progetti pluriennali possibile secondo stato dei lavori	Acconti		
53 Messa in esercizio, conclusione	Inoltro liquidazione finale	Decisione di liquidazione		
		Liquidazione finale		
61 Esercizio	Esercizio durante il periodo di destinazione vincolata			
62 Sorveglianza controllo mantenimento	Annuncio di cambiamenti d'uso durante il periodo di destinazione vincolata	Eventualmente Decisione di rimborso		
63 Manutenzione	Rimborso			

Allegato 2**Modifica edilizia e mantenimento
(art. 10 OSCU)**

Sovvenzionabile	Modifica	Intervenire sull'opera al fine di adattarla a esigenze essenzialmente nuove
	Trasformazione	Adattare a nuove esigenze di utilizzo con interventi sostanziali sull'opera
	Ampliamento	Adattare un'opera a nuove esigenze di utilizzo con l'aggiunta di nuove parti dell'opera
Non sovvenzionabile	Mantenimento	Preservare o ripristinare un'opera senza modificarne sostanzialmente i requisiti
	Manutenzione	Preservare l'efficienza funzionale con provvedimenti semplici e regolari
	Ripristino	Ripristinare per un periodo determinato la sicurezza e l'efficienza funzionale
	Rinnovo	Ripristinare un'intera opera o parti di essa in uno stato paragonabile a quello della costruzione originale
	Adattamento	Adattare un'opera a nuove esigenze, ma senza interventi sostanziali